

DGR 16-7072 del 4/2/2014

Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico"; recepimento dell'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico regionale. Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale a soggetti minori".

Vista la legge 170/2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico" ed in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmetta apposita comunicazione alla famiglia.

Visto l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento".

Considerato che occorre recepire l'accordo a livello regionale.

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 170/2010 e del DM 5669/2011.

Ritenuto di approvare un percorso finalizzato alla certificazione che individui modalità uniformi su tutto il territorio regionale relative al processo di diagnosi e certificazione diagnostica dei soggetti sospetti di Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (DSA) in linea con le indicazioni normative sopracitate che modifichi quanto precedentemente definito con le DD.G.R. n.18-10723 del 9 febbraio 2009, n. 13-10889 del 2 marzo 2009 e n. 34-13176 del 1 febbraio 2010 e con la raccomandazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento inviata alle ASR in data 13 luglio 2009.

Ritenuto di approvare il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, Assessorati alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e per la Famiglia, all'Istruzione, Sport e Turismo ed alla Formazione Professionale e Lavoro e l'Ufficio Scolastico Regionale, Allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che recepisce l'accordo Stato/Regioni sopra citato del 25 luglio 2012 e definisce il percorso sopra indicato.

Dato atto che in data 18/01/2013 prot 546/U è stato costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione, Direzioni Sanità, Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ed Università degli Studi di Torino che ha provveduto a predisporre una scheda di collaborazione scuola – famiglia. La scheda costituisce uno strumento didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia (come indicato dall' Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e dal D.M. 297 del 17/04/2013).

In particolare, la scheda consente le seguenti azioni didattico-pedagogiche:

- 1) l'osservazione per facilitare la riflessione sui tipi di "difficoltà scolastiche" che può incontrare un singolo alunno/a;
- 2) l'attivazione, in accordo con la famiglia, di azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali e la descrizione degli esiti del potenziamento attivato (parte A);
- 3) la compilazione della parte B "Descrizione delle significative difficoltà persistenti dopo l'intervento di potenziamento effettuato" (selezionando gli ambiti ritenuti specifici per l'alunno)

Qualora per l'alunno/a si presentino difficoltà scolastiche, la scuola, in accordo con la famiglia, definisce le necessarie azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali. La scheda, pertanto, descrive le azioni di recupero e potenziamento scolastico e le difficoltà nell'apprendimento delle abilità scolastiche strumentali, facilita la riflessione sui tipi di "difficoltà scolastiche" che può incontrare un singolo alunno/a e rende maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia. Essa, infatti è condivisa e consegnata alla famiglia.

Se, nonostante le azioni di recupero e potenziamento (indicate dalle Linee Guida sui DSA del MIUR) persistono significative difficoltà nell'apprendimento delle abilità scolastiche strumentali, gli insegnanti, a partire dal secondo quadrimestre del secondo anno della scuola primaria in poi, in accordo con la famiglia, compileranno la parte B della scheda di collaborazione. La scheda è consegnata alla famiglia.

La presentazione della scheda da parte della famiglia all'ASL di residenza garantisce che, entro 6 mesi il Servizio Sanitario Regionale avvii e completi il percorso diagnostico e di certificazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25/07/12.

La "Scheda di collaborazione scuola – famiglia descrittiva delle abilità scolastiche" è allegata (Allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La scheda suddetta va utilizzata esclusivamente per descrivere gli alunni che frequentano la scuola primaria (dal secondo al quinto anno).

Dato atto che il suddetto gruppo di lavoro ha elaborato anche la scheda Allegato 3), quale strumento di collaborazione tra istituzioni scolastiche e famiglia per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per le istituzioni formative del sistema leFP, al fine di:

a) nel caso di un allievo/a già certificato con Disturbo Evolutivo delle Abilità Scolastiche (DSA), la scheda costituisce:

- uno strumento di condivisione sull'andamento scolastico, da utilizzarsi per il passaggio da un ordine di scuola all'altro (ad esempio, gli insegnanti dell'ultimo anno della scuola primaria potranno compilarla a favore dei futuri docenti della scuola secondaria di primo grado ed i docenti della scuola secondaria di I grado la compileranno a favore dei colleghi della scuola secondaria di II grado o delle istituzioni formative del sistema leFP), finalizzata ad evidenziare gli interventi pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall'allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA);
- uno strumento per evidenziare gli interventi pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall'allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA) al fine di richiedere il rinnovo della certificazione diagnostica di DSA (non prima di tre anni dalla precedente).

b) nel caso di un allievo con difficoltà scolastiche, frequentante la scuola secondaria o le Istituzioni Formative del Sistema leFP, la scheda costituisce uno strumento didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia (come indicato dall'Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e D.M. 297 del 17/04/2013).

In particolare, la scheda consente di documentare il percorso personalizzato attivato dalla scuola (PARTE A) e di descrivere le abilità scolastiche (PARTE B). La scheda compilata sarà condivisa e consegnata alla famiglia.

Le schede 2 e 3 non costituiscono attività di screening (Legge n. 21/07 Regione Piemonte): esse sono uno strumento personalizzato didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia.

Ritenuto che presso ogni ASL debba essere istituito, con specifico provvedimento, il Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento (GDSAp), composto dai seguenti profili professionali: neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva che lavorano secondo il principio dell'integrazione multi-professionale (con superamento della logica della consulenza tra professionisti) e concorrono alla formulazione della diagnosi ciascuno per quanto di competenza. Ogni ASL valuta se istituire anche più GDSAp qualora l'ambito territoriale fosse troppo esteso (p.e. uno per ogni distretto).

Presso ogni GDSAp verrà individuata la figura del responsabile/coordinatore (neuropsichiatra o psicologo) con il compito di:

1. accogliere e registrare le schede di collaborazione (Allegati: 2-3) che costituiscono il presupposto per garantire l'avvio dell'iter diagnostico (o rivalutazione);
2. garantire l'avvio ed il completamento dell'iter diagnostico e di certificazione entro i 6 mesi previsti dall'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (art. 1 comma 4);
3. acquisire la competenza precedentemente attribuita all' UMVD minori relativamente alle diagnosi formulate da professionisti sanitari privati di fiducia della famiglia secondo le indicazioni contenute nella DD n. 547 del 21 luglio 2011.

Il GDSAp valuta altresì completezza e coerenza della documentazione relativa ai maggiorenni con sospetto DSA e redatta da operatori privati o pubblici dell'età adulta, e conseguentemente rilascia la certificazione. In ogni ASL va pertanto individuato il professionista che ha competenza sull'età adulta (psicologo/psichiatra con competenze in neuropsicologia) che integrerà il GDSAp per quanto di competenza.

In difetto della presentazione degli allegati 2 e 3 non sarà possibile l'avvio del percorso diagnostico e di certificazione con le modalità precedentemente indicate.

Considerato che la Circolare n. 8 del MIUR del 6 marzo 2013, "evidenzia ... la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni ... adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono".

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità la definizione di un percorso diagnostico omogeneo per tutto il territorio regionale con riferimento agli elementi precisati nell'art 3 comma 1 e 2 dell'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.

Ritenuto, conseguentemente, di non individuare al momento alcun soggetto da accreditare per il rilascio della diagnosi e della certificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo e di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità la revisione del percorso diagnostico non rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere adottate a partire dall'anno scolastico in corso con riferimento alle situazioni nuove.

Rilevato che gli interventi di cui al presente provvedimento sono attuativi dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale a soggetti minori" e costituiscono presupposto necessario per la realizzazione dei risultati ivi programmati, in particolare per l'adozione dei provvedimenti che prevedono la definizione di modalità uniformi per la presa in carico dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva entro il 30.06.2014.

Rilevato altresì che i Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra sono stati approvati, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del DL. n. 95/2012 – convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 – in esito alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull'attuazione del Piano di Rientro 2010-2012, approvato con DD.G.R. nn. 1-415 del 2.08.2010, 44-1615 del 28.02.2011 e 49-1985 del 29.04.2011, e la loro attuazione costituisce condizione necessaria per

non compromettere l'attribuzione, in via definitiva, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione dello stesso PRR.

Vista la legge 170/2010;

vista la D.G.R. n.18-10723 del 9 febbraio 2009;

vista la D.G.R. n. 13-10889 del 2 marzo 2009;

vista la D.G.R. n. 34-13176 del 1 febbraio 2010;

vista la D.D. n. 547 del 21 luglio 2011;

visto l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012;

visto l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013;

vista la L.R. 21/2007;

vista la Circolare MIUR n.8 del 6 marzo 2013;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

-di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante, fra Regione Piemonte Direzioni Sanità ed Istruzione, formazione professionale e lavoro, e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che recepisce l'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012 sopra citato e definisce un percorso finalizzato all'avvio dell'iter diagnostico di DSA entro sei mesi, a decorrere dall'anno scolastico in corso attraverso la sottoscrizione congiunta da parte di scuola e famiglia di una scheda descrittiva delle abilità scolastiche, utile ad attestare gli interventi posti in essere da parte della scuola, il cui schema è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante (Allegato 2);

-di approvare l'Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le finalità descritte in premessa;

-di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta la modifica, per quanto concerne i DSA, delle DD.G.R. n. 18-10723 del 9/2/2009, n. 13-10889 del 2/3/2009 e n. 34-13176 del 1/2/2010;

-di dare mandato agli Assessori alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e per la Famiglia, all'Istruzione, Sport e Turismo ed alla Formazione Professionale e Lavoro a sottoscrivere il predetto Accordo, autorizzando sin d'ora modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

-di istituire, in ogni ASL il Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento (GDSAp) deputato alla gestione del percorso diagnostico secondo la composizione e nei tempi stabiliti così come descritto in premessa;

-di dare mandato alla Direzione Sanità di adottare con successivi atti la definizione del percorso diagnostico omogeneo per tutto il territorio regionale con riferimento agli elementi precisati nell'art 3 comma 1 e 2 dell'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 nonché della revisione del percorso diagnostico rilasciato da soggetti privati;

-di ritenere di non individuare soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.